

COMUNE DI ROCCAGORGA



REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 97 DEL 22/03/1999
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 34 DEL 22/12/2005

Art. 1 Oggetto

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Art. 2 Terreni considerati non fabbricabili

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963 n.9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.

Art. 3 Immobili dello Stato e degli enti pubblici

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma1, lett. a) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

Art. 4 Immobili degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma I lett. i) del D.Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 letto i) del testo unico imposte sui

redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché, delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma I, letto i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto

Art. 5 Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma I nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 6 Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8,

comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n.504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito in linea diretta genitori figli e figli genitori con l'obbligo della residenza e abitazione nello stabile da parte degli interessati. (art.modificato con deliberazione del C.C. n.34 del 22/12/2005).

Art. 7 Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 8 Versamenti dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n.504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 9 Irrogazione della sanzione

L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo novellato dall'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica - giusta la procedura di cui all'art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 -, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art.14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente.

Art. 10 Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lettura del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti:

la Giunta Municipale determina con delibera adottata entro i primi 15 giorni del mese di gennaio 2 misure di percentuali :

↳ L'una, non superiore al 0,20% a valere sul gettito dell'Ici riscosso a valere sulla

competenza nell'esercizio precedente;

- ↳ L'altra, non superiore al 0,20%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per Ici nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali;

il titolare della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni dell'Ufficio Tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

Art. 11 Vigenza

La decorrenza delle modifiche al regolamento del 1999 si intende dal 1° gennaio 2006.

(art.modificato con delibera del C.C. n.34 del 22/12/2005).

Art. 12 Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

ART.13 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

- L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art.10 comma 4 del dgls 30/12/1992, n.504 e sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione da parte del contribuente entro i seguenti termini:
- Entro il 30 giugno per le variazioni concernente il primo semestre
- Entro il 31 dicembre per le variazioni avvenute nel secondo semestre

dall'evento acquisito modificativo o estintivo della soggettività passiva con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modella da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi. (art. aggiunto con delibera del C.C. n.34 del 22/12/2005).

ART.14 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art.5 del D.lgs 30/12/1992 n. 504, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Ente impositore;

2) I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo:Tale variazione deve essere determinata con relazione tecnica elaborata dal competente Ufficio Tecnico;

3) Ai sensi dell'art.31 della legge 27/12/2002,n.289, comma 20, è fatto obbligo all'Ufficio Urbanistica, quando viene attribuita ad un terreno la natura di area fabbricabile, di darne comunicazione ai proprietari, a mezzo del servizio postale con le modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza (art. aggiunto con delibera del C.C. n.34 del 22/12/2005).